Assicurazione Terremoto e Alluvione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa di Assicurazioni: Aviva Italia S.p.A. **Prodotto: AvivaPlus Terremoto Alluvione**

Data di realizzazione 25/02/2020

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Aviva Italia S.p.A. Via A. Scarsellini, n. civico 14; CAP 20161; città Milano; tel. +39 02 2775.1; sito internet: www.aviva.it; pec: aviva_italia_spa@legalmail.it. – Numero Verde 800.11.44.33

Aviva Italia S.p.A. è una Società del Gruppo Aviva.
Sede legale e sede sociale in Italia - via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano – recapito telefonico 02.2775.1 - sito internet www.aviva.it – casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) **aviva_italia_spa@legalmail.it** per gli aspetti relativi alle informazioni sulle garanzie del contratto assicurativo e per la parte riguardante i sinistri.
L'Impresa di Assicurazione è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n.247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n.2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n.128 del 03/06/2004) - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00091 - Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005.

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a 127.430.643€ di cui il Capitale Sociale ammonta a 45.684.400€ e le Riserve Patrimoniali a 86.434.307€.
L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio dell'Impresa stessa è pari al 129%.
L'indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 287%.
Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento "SFCR" (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria) pubblicato sul sito internet www.aviva.it.

Al contratto si applica la legge Italiana.

Che cosa è assicurato?

TERREMOTO

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, Aviva rimborsa all'Assicurato, entro i limiti previsti, le spese effettivamente sostenute in conseguenza di un sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, per:

- ✓ demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina discarica i residuati del Sinistro;
- ✓ mancato godimento dei locali o la perdita degli affitti, per il periodo necessario al loro ripristino, fino a un anno;
- ✓ spese di trasferimento e soggiorno in albergo o residence per sé e per le persone conviventi;
- ✓ onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti;
- ✓ oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- ✓ spese per rimuovere e ricollocare il contenuto;
- ✓ spese per rifare i documenti di famiglia.

fino al 10% dell'indennizzo liquidabile, fermo il limite massimo di indennizzo per la garanzia.

L'ampiezza dell'impegno di Aviva è rapportato alle somme assicurate concordate con il Contraente.

ALLUVIONE

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, i danni al Contenuto (se assicurato) sono indennizzabili solo in caso di danno accertato e indennizzabile al Fabbricato.

Aviva rimborsa all'Assicurato, entro i limiti previsti, le spese effettivamente sostenute in conseguenza di un sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, per:

- ✓ demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina discarica i residuati del Sinistro;
- ✓ mancato godimento dei locali o la perdita degli affitti, per il periodo necessario al loro ripristino, fino a un anno;

- ✓ spese di trasferimento e soggiorno in albergo o residence per sé e per le persone conviventi;
- ✓ onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti;
- ✓ oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- ✓ spese per rimuovere e ricollocare il contenuto;
- ✓ spese per rifare i documenti di famiglia.

fino al 10% dell'indennizzo liquidabile, fermo il limite massimo di indennizzo per la garanzia.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

ESTENSIONE ALLAGAMENTO LAMPO	A fronte del pagamento di un premio aggiuntivo, l'Assicurazione è estesa, entro i limiti previsti per la garanzia Alluvione, ai danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da rapido allagamento in seguito a eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua. Sono esclusi i danni causati da qualsiasi tipo di allagamento in genere diverso da quanto specificatamente previsto.
ESTENSIONE AI LOCALI INTERRATI	A fronte del pagamento di un premio aggiuntivo, l'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati posti nei locali interrati del fabbricato assicurato, in seguito eventi coperti dalla sezione Alluvione. Per la presente garanzia è previsto: - un limite di indennizzo specifico per sinistro e per anno assicurativo in aggiunta a quanto già previsto per eventi coperti dalla presente Sezione; - l'applicazione di una franchigia specifica per sinistro.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

TERREMOTO

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- ! causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- ! di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere anche se avvenuti in occasione di eventi coperti dall'Assicurazione;
- ! verificatisi in occasione di atti di guerra, anche civile, con o senza dichiarazione, di insurrezioni, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione militare o abusiva, di invasioni e ostilità, di rivolta, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- ! causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, anche se avvenuti in occasione di eventi coperti dall'Assicurazione
- ! da fuoriuscita accidentale di acqua condotta, anche se conseguente a eventi coperti dall'Assicurazione;
- ! di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, da qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a eventi coperti dall'Assicurazione;
- ! subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi coperti dall'Assicurazione;
- ! qualsiasi danno consequenziale ai beni assicurati, non direttamente causato dall'azione del Terremoto;
- ! subiti da alberi, piante, cespugli, prati e coltivazioni floreali e agricole in genere;
- ! subiti da piscine, campi e attrezzature sportive.

Sono inoltre esclusi i danni a Fabbricati:

- ! non conformi alle condizioni di assicurabilità;
- ! a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture.
- !

ALLUVIONE

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- ! causati da mareggiata, marea, maremoto, gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, penetrazione di acqua marina, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, anche se tali fenomeni risultassero causati da eventi coperti dall'Assicurazione;
- ! di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- ! a beni mobili all'aperto o posti in fabbricati aperti da uno o più lati o poste sotto tettoie;
- ! a merci/beni collocate su una base posta a meno di 12 cm sul pavimento;
- ! di allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua (Allagamento lampo);
- ! a beni (Fabbricato o Fabbricato e Contenuto) posti nei locali interrati;
- ! avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento e dalla grandine;

- causati da fuoriuscita di liquidi in seguito di rottura di impianti idrici, igienici e tecnici, di riscaldamento e di condizionamento o da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo non siano direttamente correlati agli eventi garantiti in Polizza;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere anche se avvenuti in occasione di eventi coperti dall'Assicurazione;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, anche civile, con o senza dichiarazione, di insurrezioni, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione militare o abusiva, di invasioni e ostilità, di rivolta, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, anche se avvenuti in occasione di eventi coperti dall'Assicurazione;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, da qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a eventi coperti dall'Assicurazione;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi coperti dall'Assicurazione;
- subiti dal Contenuto in assenza di danno accertato e indennizzabile al Fabbricato ove è posto;
- subiti da piscine, campi e attrezzature sportive;
- qualsiasi danno consequenziale ai beni assicurati, non direttamente causato dall'azione degli eventi per cui è prestata l'Assicurazione;

salvo quanto esplicitamente ricompreso con le Condizioni Facoltative (Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo) qualora rese operanti sullo specifico contratto.

Sono inoltre esclusi i danni a Fabbricati:

- non conformi alle condizioni di assicurabilità;
- a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture.

Limiti di indennizzo e franchigie

Le garanzie rese operanti sulla singola Polizza sono prestate fino alla concorrenza dei limiti di indennizzo indicati, previa applicazione delle franchigie previste per ciascun Sinistro e per ciascun bene assicurato.

I limiti di indennizzo valgono per Sinistro e per periodo di assicurazione.

Laddove nella tabella siano indicate più opzioni, i limiti di indennizzo e le franchigie operanti sulla singola Polizza sono quelle prescelte dal Contraente ed indicate nella Polizza stessa.

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE
TERREMOTO	A scelta del Contraente, 100%, 75% o 50% della Somma Assicurata per il Fabbricato e per il Contenuto (qualora assicurato)	A scelta del Contraente, 10% o 5% della Somma Assicurata per singolo sinistro e per bene assicurato
ALLUVIONE	100.000,00, con un massimo di 30.000,00 per danni al Contenuto (qualora assicurato)	A scelta del Contraente, 5.000,00 o 10.000,00 per singolo sinistro*
Estensione Allagamento lampo	Compreso nel limite di indennizzo per l'Alluvione	Vedere Franchigia Alluvione
Estensione ai Locali Interrati	A scelta del Contraente, 10.000 o 5.000 (in aggiunta a quanto previsto dalla garanzia Alluvione)	1.000,00 (in caso di limite 10.000) oppure 500,00 (in caso di limite 5.000) per singolo sinistro* (in aggiunta a quanto previsto dalla garanzia Alluvione)

I valori sono espressi in euro

*Alluvione: se sono assicurati sia il Fabbricato che il Contenuto, la Franchigia prescelta dal Contraente ed indicata in Polizza si applica una sola volta per singolo sinistro.

Rinuncia alla Rivalsa

Salvo il caso di dolo, Aviva rinuncia al diritto di rivalsa , nei confronti di parenti, conviventi, ospiti o collaboratori familiari, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa verso i responsabili del danno.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Denuncia di sinistro:

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Cosa fare in caso di sinistro?	**Assistenza diretta/in convenzione:** Non ci sono prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con Aviva.
	Gestione da parte di altre imprese: Non previsto.
	Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in DUE ANNI dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	Aviva liquida il danno entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, purché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse dell'Assicurato.

Quando e come devo pagare?

Premio	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	E' previsto un rimborso di premio qualora il Contraente (o Aviva) usufruisca del diritto di recesso in caso di sinistro. In tal caso, Aviva rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al Periodo di Assicurazione pagato ma non goduto, al netto delle imposte. In caso di recesso in caso di sinistro e assicurazione nella forma a Primo Rischio Assoluto, Aviva rimborsa il rateo di premio imponibile relativo alla parte di somma assicurata residuata dopo la liquidazione dei danni subiti nell'anno assicurativo fino alla data di effetto del recesso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non previsto.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto.
Risoluzione	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a:

- ✓ persone fisiche o giuridiche;
- ✓ che siano proprietarie o locatarie di una abitazione;
- ✓ interessate a tutelare il fabbricato da danni materiali e diretti causati da Terremoto.

Inoltre il cliente può essere interessato a:

- ✓ tutelare il fabbricato dai danni materiali e diretti causati da alluvione, con l'opzione facoltativa di estendere la copertura anche all'Estensione Alluvione Lampo;
- ✓ estendere al Contenuto le garanzie acquistate per il fabbricato assicurato.

Quali costi devo sostenere?

- **Costi di intermediazione**
  la quota parte percepita in media dagli Intermediari è pari al 25% sul premio imponibile – al netto delle imposte.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A. - SERVIZIO RECLAMI Via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano fax 02 2775.245 indirizzo e-mail: reclami.danni@aviva.com L'Impresa di Assicurazione darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami presentati all'Impresa di Assicurazione con riferimento ai comportamenti di Broker, loro dipendenti e/o collaboratori, saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa Assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali*:*	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato In caso di disaccordo sulla valutazione e la quantificazione del danno, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto. Le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE),* PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.